

## Buke shoatto (1635). Le leggi riguardanti i daimyō nel Giappone dell'epoca Edo.

Riedizione dell'originale testo del 1615, questo documento rappresenta le regole impartite dallo shogunato ai samurai e ai signori feudali nel Giappone dell'era Tokugawa, dopo un'era di guerre intestine durata per tutto il XVI secolo. Si noti l'insistenza sulla chiusura del paese, sulla proibizione del commercio con gli stranieri, sulla residenza dei signori provinciali alla corte di Edo allo scopo di indebolirne il potere territoriale e militare. Tali leggi rimarranno in vigore sino al XIX secolo.

- 
1. Bisogna sforzarsi di seguire la via del cavallo e dell'arco<sup>1</sup>.
  2. La residenza alternata dei *daimyō* e degli *shomyō*<sup>2</sup> a Edo è fissata ogni anno in estate a metà del 4° mese. Recentemente il numero dei servitori che accompagnano ciascun *daimyō* nel suo viaggio si è fatto troppo ingente; il *bakufu*<sup>3</sup> deciderà per decreto il loro numero.
  3. È proibito costruire nuovi castelli. Per quanto riguarda il restauro degli antichi castelli, saranno seguiti gli ordini del *Bugyōshō* [ufficio dell'amministrazione shogunale a Edo]. Torri, mura e porte saranno riportate allo stato in cui si trovavano in precedenza.
  4. Occorrendo i medesimi eventi a Edo e altrove, gli abitanti devono subordinare le loro azioni agli ordini del *bakufu*.
  5. Il castigo attende i trasgressori ovunque. La natura di quest'ultimo è lasciata alla scelta degli inquirenti [*kenshi*].
  6. È proibito prestare giuramento a un samurai [*chūgen*] che prepari un'azione cattiva [*ihen*].
  7. Le guerre private tra signori [*kokushu* e *ryōshu*] non sono autorizzate. Nel caso in cui nasca un conflitto curate sempre di riportarne le circostanze al *Bugyōshō*; questi si occuperà di risolverle.
  8. Il *daimyō* è uno stretto collaboratore dello *shōgun* e un impiegato del governo. Non può contrattare alleanze matrimoniali senza il permesso del *bakufu*.
  9. Ci si sforzerà di ridurre al massimo le visite cerimoniali, gli scambi di regali, le alleanze matrimoniali e le formalità afferenti, i ricevimenti e i banchetti e le costruzioni sontuose, per esempio di manieri.
  10. La legge che regola l'abbigliamento in funzione della posizione sociale e che è attualmente in vigore deve essere rispettata. Gli abiti di seta grezza a disegni ricamati [*shiro aya*] sono riservati ai nobili di corte e a quelli dei ranghi più elevati. I mantelli imbottiti in seta grezza sono concessi esclusivamente ai *daimyō* e ad altre persone di alto rango. Gli abiti di seta porpora con fodera, o quelli foderati di porpora, o ancora le sete colorate o lavorate non devono essere portati a caso. Gli abiti ricamati [*shishū*] di tessuti damascati e di broccato [*nishiki*] sono proibiti a tutti i samurai di rango inferiore e medio.

11. I palanchini sono riservati ai *daimyō* della famiglia dei Tokugawa, ai bambini dei *daimyō*, ai figli dei *daimyō* aventi rango ufficiale come i signori di castello e i ciambellani [*jijū*], alle persone di più di cinquant'anni, ai medici, agli *onmyōdō* [indovini della dottrina taoista dei cinque elementi], ai malati, a coloro che hanno ricevuto l'autorizzazione ufficiale. Gli altri non possono utilizzarli, eccezion fatta per coloro che hanno richiesto e ottenuto un permesso scritto. Una lista ufficiale dei vassalli autorizzati deve essere stabilita in ogni provincia. I nobili di corte, le persone di nascita imperiale e i sacerdoti di alto rango non sono toccati da questi divieti.

12. Non si deve prendere a servizio un nuovo vassallo se il precedente signore vi si oppone. Coloro che sono stati riconosciuti colpevoli di ribellione o di omicidio saranno rimandati al proprietario d'origine. Coloro la cui condotta non è chiara saranno catturati e restituiti al loro signore.

13. Ogni vassallo condannato alla pena capitale o all'esilio dal *bakufu* deve senza indugio essere inviato presso di lui come prigioniero. Se ciò non è fatto tempestivamente, le ragioni del ritardo devono essere comunicate al *bakufu*.

14. Gli affari di Stato devono essere gestiti senza opporsi alla legge e in modo onesto. I distretti non devono essere indeboliti e non deve esservi alcun ritardo nelle comunicazioni.

15. Quando viene creata una nuova barriera o pedaggio [*sekidō*], è proibito intralciare il commercio del grano e lo spostamento dei bagagli con regole nuove.

16. La costruzione delle navi di tonnellaggio superiore a 500 *koku* è sospesa [un *koku* = 180 litri].

17. In tutto il paese è vietato spogliare i templi e i santuari delle loro terre trasmesse fino a oggi dai nostri antenati.

18. Tali regole devono essere rispettate ovunque in accordo con le leggi ordinarie del *bakufu*. Tutte queste regolamentazioni sono stabilite per migliorare le leggi emanate in precedenza per le persone interessate secondo il loro status. Esse devono essere rispettate a ogni costo.

**Fonte:** R. Calvet, *Storia del Giappone e dei giapponesi*, Lindau, Torino, 2008, pp. 232-235.

## Note

<sup>1</sup> *Kyūba no michi*, espressione sostituita successivamente dalla più nota *bushidō*. Essa costituisce la tradizionale etica e disciplina di vita dei cavalieri (*bushi*) o samurai.

<sup>2</sup> Signori di minore importanza.

<sup>3</sup> Letteralmente «il governo della tenda», il governo dello *shōgun*.